

C.F. 01103960538

31 B

Prot. 143247 del 11/11/2020 con Rev. 2019



APF

NOTAIO
Gaia Castracani

Repertorio n.2348

Raccolta n.1747

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè ottobre duemilaventi

23 ottobre 2020

In Castiglione della Pescaia, al viale Tirreno, 30 presso il Centro Sociale Castiglione della Pescaia, sono le ore 15,40 Innanzi a me dott.ssa Gaia CASTRACANI, notaio in Grosseto con studio al Corso Carducci n. 76, iscritta nel ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Grosseto,

Reg. a Grosseto

il 26/10/2020

al num. 6219

è presente il signor:

serie IT

Euro Esente

- PETRAGLI Antonio, nato a Castiglione della Pescaia (Gr) il 17 luglio 1935, C.F. PTR NTN 35L17 C310L, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell'Associazione non riconosciuta di promozione sociale "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" con sede in Castiglione della Pescaia, località Pinetina, viale Tirreno, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Sezione Provinciale - giusta determinazione della Provincia di Grosseto n. 257/2005 CR 00037 prot. n. 7943/2005 del 27/01/2005, tale nominato in sede di assemblea dei soci in data 3 febbraio 2020.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere redigendone il verbale, all'Assemblea straordinaria degli associati, Assemblea riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame ed approvazione della proposta di modifica statutaria indirizzata all'adeguamento alle norme del Terzo Settore e mutamento della denominazione sociale.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

A norma dello statuto e per unanime designazione dei presenti, il costituito assume la presidenza dell'Assemblea e quindi

constata e dichiara che:

= l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto;

= su numero 296 (duecentonovantasei) associati aventi diritto di voto, sono presenti numero undici associati, come da elenco presenze che, consegnatomi dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A", numero sufficiente per formare le maggioranze costitutiva e deliberativa previste dal vigente Statuto

= sono presenti del Comitato di Gestione oltre al signor Petragli Antonio costituito, gli altri membri: Pompili Rinaldo, vice Presidente, i consiglieri Biagi Mario, Giovannelli

9

Fabio, Pecchi Amerigo, Stefanini Floride e Soave Otello, assenti giustificati Fusco Antonella, Marchi Giuliano, Corsi Stefania, Ramazzotti Giuliana e Serra Rosanna;

= che l'associazione non ha un organo di controllo;

= dei presenti, il Presidente si è accertato dell'identità e legittimazione.

Pertanto, il Presidente, dichiara l'Assemblea regolarmente convocata in seconda convocazione e validamente costituita e la invita a discutere e deliberare in merito al citato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente ed espone all'assemblea che vista l'entrata in vigore della normativa di riordino sugli Enti non lucrativi, è necessario procedere alla modifica del testo dell'attuale statuto al fine di conformarlo alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 117/2017 e conseguentemente inserire nell'attuale denominazione sociale anche l'indicazione di "associazione di promozione sociale", modificando pertanto la denominazione dell'Associazione da "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" in "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA APS" e a tal fine sottopone all'Assemblea un nuovo testo di statuto contenente le modifiche proposte.

Il Presidente dell'assemblea, da lettura integrale dello Statuto contenente le modifiche proposte

Dopo esauriente discussione, nessuno chiedendo ulteriormente la parola,

il Presidente invita quindi l'assemblea ad esprimere le proprie intenzioni di voto e dà atto che risultano aver votato:

a favore: undici

astenuato: nessuno

contrario: nessuno

Vengono proclamati i risultati delle votazioni e l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, come accertato personalmente dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare lo statuto, adeguandolo alle norme di cui al codice del Terzo Settore, statuto che viene pertanto abrogato e sostituito dal predetto nuovo testo nella formulazione proposta e quale sopra letto, e di approvare quindi integralmente il nuovo statuto che, nella sua versione aggiornata, il Presidente mi consegna e che viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale e di inserire nell'attuale denominazione dell'associazione l'indicazione di "associazione di promozione sociale", modificando pertanto la denominazione dell'Associazione da "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" in "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DEL-

LA PESCAIA APS".

L'assemblea sempre all'unanimità delibera di delegare al Presidente, il potere di apportare al presente verbale eventuali modifiche o integrazioni, compiere tutti gli atti e le formalità occorrenti per l'esecuzione di quanto deliberato, autorizzandolo ad effettuare tutte le necessarie comunicazioni e richieste, anche di autorizzazioni, previste dalla Legge.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea sono le ore sedici e minuti cinquanta.

Il presente atto è esente da imposta di registro e imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me completato a mano su due fogli per sette facciate è stato da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

F.TO: Antonio PETRAGLI

F.TO: Dott.ssa Gaia CASTRACANI notaio.=

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME ED AI SUO ALLEGATI. SI RILASCIÀ IN CARTA LIBERA, PER GLI USI DI LEGGE.

GROSSETO, LI' 26 OTTOBRE 2020

ALLEGATO "A" AD AUT. RACCON. 1797

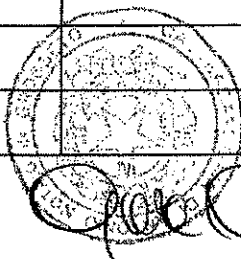
CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE

ELENCO DEI SOCI PER L'ANNO 2020
PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEL 23/10/2020

N°	COGNOME E NOME	FIRMA DI PRESENZA
1	GIOVANNELLI FABIO	Fabio Galli
2	CORSINOV PIETRO	Pietro Corsinovi
3	TIGNETTI ELISA	Elisa Tignetti
4	POMPILI RINALDO	Rinaldo Pompili
5	SOAVE OTELLO	Otello Soave
6	CERVEZZA GIUSEPPINA	Giuseppina Cervella
7	PECCHIA AMERIGO	Amerigo Pecchia
8	PETRAGLI ANTONIO	Antonio Petragli
9	NUZZAREZZI MARIO	Mario Nuzzarezzi
10	SERRA ROSANNA	Rosanna Serra
11	BIACI MARIO	Mario Biaci
12	STEFANINI FLORIDE	Floride Stefanini
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

ORE 16.20

Antonio Petragli



Roberto Carrara

22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

ALLEGATO "B" AD ATTO REG. N. 1707

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DI PROMOZIONE SOCIALE DEL-TERZO SETTORE "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Denominazione sede e scopi dell'associazione (nel seguito del presente
statuto anche indicata più brevemente come "centro")

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (in seguito denominato "codice del Terzo Settore") e s.m.i., un'associazione non riconosciuta di promozione sociale (APS) del terzo settore (ETS) denominata "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve "CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA APS" (nel seguito del presente statuto denominata anche più brevemente "l'Associazione") con sede legale nel Comune di Castiglione della Pescaia e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha scopo lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale e di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, lettere a) i), k) e w), e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del citato d.lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nell'associazione gli associati prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, fermi restando i requisiti di ammissione di cui infra; non è inoltre previsto, né consentito il trasferimento, a qualsiasi titolo, dei diritti di partecipazione all'associazione.

L'Associazione, in funzione strumentale al raggiungimento dei fini sopra citati, pertanto:

- anche allo scopo di ovviare e prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fini di lucro, un luogo di incontri ed iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, socio-politico e di lavoro (quest'ultimo come fattore di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile economico individuale), che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti;
- promuove incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli enti, le Associazioni e le Scuole del territorio;
- avvia indagini socio-economiche in collaborazione con altri (in primo luogo con il Comune) e sollecita interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle istituzioni preposte;
- sviluppa attività socio-culturali e manuali sia all'interno della sede, sia nelle eventuali strutture frequentate da cittadini nel territorio del Comune (quali le Case Albergo e simili strutture), mediante programmi concordati dagli associati o da singoli cittadini che intendono collaborare in tal senso; intese informative ed operative potranno essere sviluppate con le associazioni ricreative ed altre organizzazioni, allo scopo di programmare iniziative tendenti ad evitare ogni forma di ghettizzazione del cittadino nei luoghi di ricreazione e di svago.

L'associazione non ha nessuna connotazione partitica e si ispira al rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana e ciò al fine di salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.

Adesione al "centro" •

ARTICOLO 3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Della possibilità di associarsi verrà data adeguata pubblicizzazione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore, come indicato nell'art. 35 del Codice Del Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la propria opera, con le proprie competenze o conoscenze.

Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, presentino domanda di ammissione e vengano ammessi a farne parte.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione, una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Sull'istanza il Comitato di Gestione si pronuncia con delibera motivata, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo di amministrazione nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro i successivi 60 (sessanta) giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati sono tenuti a rispettare le finalità dell'Associazione e ad impegnarsi attivamente secondo le proprie responsabilità e possibilità e ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6 del presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le quote annuali di adesione sono stabilite dall'assemblea che approva il preventivo annuale su proposta del Comitato di Gestione.

L'associazione rilascia agli iscritti apposito tesserino.

Diritti degli associati

ARTICOLO 4

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

esaminare i libri sociali;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del comitato di gestione e libro dell'organo di controllo, ove istituito, e libri di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Comitato di Gestione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti.

Doveri degli associati

ARTICOLO 5

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di associato

ARTICOLO 6

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o alle persone, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo presa con voto segreto a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Patrimonio sociale

ARTICOLO 7

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme di beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e quote associative, dai redditi patrimoniali, da eredità, donazioni, legati e lasciti, da eccedenze di bilancio, dalle erogazioni e

contribuzioni spontanee di cittadini ed enti pubblici e privati, da proventi derivanti dalle proprie attività promozionali, contributi di Enti e Soggetti di qualsivoglia natura, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha pertanto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Esercizio sociale

ARTICOLO 8

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Bilancio

ARTICOLO 9

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge, e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, ed accompagnato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico nazionale del Terzo settore a cura dell'organo amministrativo.

Ricorrendo le condizioni di legge l'organo amministrativo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Convenzione con il Comune

ARTICOLO 10

Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra l'associazione e il Comune di Castiglione della Pescaia in merito all'uso dei locali e ai vari costi delle utenze, qualora i locali siano messi a disposizione

dalla Amministrazione Comunale.

Organi dell'associazione

ARTICOLO 11

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l' Assemblea degli associati;
- il Comitato di Gestione (organo amministrativo)
- il Presidente;
- ed eventualmente l'organo di controllo.

L'assemblea

ARTICOLO 12

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro che risultano associati alla data del suo svolgimento.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 13

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del comitato di gestione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

definisce il programma e approva il piano annuale di lavoro, secondo le proposte dell'organo amministrativo e i risultati del relativo dibattito;

approva il regolamento che definisce i rapporti tra gli associati e gli organi dell'associazione

delibera sull'ammissione di soci onorari che, seppure non residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, abbiano contribuito al prestigio di tale Comune;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al segretario o ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Comitato di gestione

(organo di amministrazione)

ARTICOLO 14

Il comitato di gestione (nel presente statuto anche indicato come "organo di amministrazione") è composto da un numero variabile di membri, stabilito in un minimo di nove ed un massimo di quindici, i quali sono nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

I componenti del comitato di gestione sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta al mese.

Dalla funzione di componente il comitato di gestione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Ciascun componente il comitato di gestione deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il comitato di gestione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Comitato, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il comitato di gestione rispondono nei confronti dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 c.c.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter c.c., nonché il disposto dell'art. 2382 c.c., riguardo alle cause di ineleggibilità e di

decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 15

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il comitato di gestione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'assemblea almeno due volte all'anno ed ogni volta che ne facciano richiesta scritta almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- costituire "gruppi di lavoro" per una migliore efficienza di settori della gestione;
- elaborare il piano annuale delle attività ed il bilancio;
- decidere per l'eventuale adesione a Comitati di coordinamento comunali, provinciali e regionali, nei limiti ed in conformità alla legge.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'organo amministrativo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16

Il comitato di gestione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione, nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni.

Alle riunioni del comitato di gestione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del comitato di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto nel relativo libro verbali.

La carica di componente il comitato di gestione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Presidente e Vice Presidente

ARTICOLO 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

E' eletto, a maggioranza dei presenti, all'interno del comitato di gestione, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Il Presidente dura in carica ² ² due esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di quest'ultimo vengono assunte dal vice presidente.

organo di controllo

ARTICOLO 18

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento. Sussistendo le condizioni di legge, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto decreto.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del comitato di gestione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere una tantum durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il comitato di gestione.

Revisione Legale dei conti

ARTICOLO 19

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Rieleggibilità alle cariche

ARTICOLO 20

Tutti gli associati eletti a ricoprire le cariche sociali sono rieleggibili. E' esclusa ogni forma di retribuzione diretta o indiretta delle stesse, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute e documentate, per lo svolgimento degli incarichi sociali.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Volontari

ARTICOLO 21

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di

quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

lavoratori

ARTICOLO 22

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Scioglimento

ARTICOLO 23

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Comitato di gestione.

Richiamo ad altre norme

Articolo 24

Per tutto quanto non previsto, o diversamente disposto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., e in quanto compatibile dal codice civile.

Postilla 1) delle "due" per una parola cancellata, edde "Tne"; 2) delle "due" per una parola cancellata, edde "Tne"; 3) delle "3/4 (tre quarti)" per un numero e due parole cancellate, edde "la metà". Tne postille op. prante per quattro parole e un numero cancellati.

Autore: 